



TRIBUTI

COMUNE DI ARMENO
PROVINCIA DI NOVARA

Regolamento canone dei mercati

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Disposizioni generali
- Art. 3 – Presupposto oggettivo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Definizioni

TITOLO II AREE ASSOGGETTATE AL CANONE E CRITERI PER LA SUA DETERMINAZIONE

- Art. 6 – Attività di commercio su aree pubbliche soggette al Canone dei mercati
- Art. 7 – Attività abusiva di commercio su aree pubbliche
- Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione

TITOLO III MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- Art. 9 – Determinazione delle tariffe
- Art. 10 – Criteri per l'articolazione delle tariffe
- Art. 11 – Criteri per la determinazione delle tariffe
- Art. 12 – Classificazione delle strade
- Art. 13 – Riduzione delle tariffe giornaliere
- Art. 14 – Tipologia dei mercati
- Art. 15 – Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 16 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 17 – Accertamento e riscossione coattiva
- Art. 18 – Rimborsi
- Art. 19 – Sanzioni
- Art. 20 – Attività di controllo e accertamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del Canone dei mercati, da applicarsi sul territorio del Comune di Armeno, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e si applica alle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Armeno.
2. Il canone dei mercati, disciplinato dal comma 837 al comma 845 della Legge n. 160/2019, si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il Canone di cui al precedente comma, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie.
4. Il predetto Canone sostituisce anche, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2

Disposizioni generali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari, nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente comunale.
2. Il regolamento è improntato ai principi ed alle disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie presenti all'interno del territorio comunale e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone dei mercati, unitamente alle modalità per la richiesta, al rilascio, alla revoca ed alla decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione.
3. Sono altresì disciplinate le misure delle tariffe da applicare alle occupazioni nelle aree di mercato e nelle altre aree destinate a posteggio.
4. Il presente regolamento detta anche le modalità ed i termini da rispettare per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone dei mercati, con l'individuazione di riduzioni ed esenzioni.
5. Il regolamento disciplina, altresì, le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicate le altre norme dei regolamenti comunali relativi all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici ed alle disposizioni in ambito di contabilità pubblica ed ogni altra disposizione con queste compatibili.

Art. 3

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 4

Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare del titolo autorizzatorio o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che, di fatto, effettua l'occupazione delle aree, anche in via abusiva, sulla base dell'area occupata.

2. Qualora sussistano più occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone dei mercati.

Art. 5

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) **mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio;
- f) **presenze in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) **operatore**: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- h) **spunta**: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato.
- i) **spuntisti**: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato del Comune di Armeno, e partecipano all'assegnazione dei posti non occupati il giorno di mercato dagli operatori.

TITOLO II

AREE ASSOGGETTATE AL CANONE E CRITERI PER LA SUA DETERMINAZIONE

Art. 6

Attività di commercio su aree pubbliche soggette al Canone dei mercati

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'art. 5, del D.Lgs. 31.03.1999 n. 114.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 7

Attività abusiva di commercio su aree pubbliche

1. Le attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo precedente sono soggette al canone dei mercati, anche se svolte in maniera abusiva ed in assenza del titolo autorizzatorio/concessorio.

2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

- difformi alle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- protratte oltre il termine previsto dalla concessione o autorizzazione, in assenza di rinnovo o proroga, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

3. Qualora la Polizia municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione derivante da occupazione abusiva, con apposito processo verbale di constatazione verbale, l'ente/Comune dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi.

4. In assenza di rimozione da parte degli occupanti abusivi, si procede d'ufficio con addebito degli oneri e delle spese ai medesimi.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato, nella misura del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre sono considerate temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma

2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 8

Rilascio di autorizzazione

1. Il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere è disciplinato dallo specifico regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

TITOLO III

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 9

Determinazione delle tariffe

1. La tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti è la tariffa standard annua, di cui all'art. 1, comma 841, della Legge n. 160/2019.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, il periodo eccedente è assoggettato al canone abbattuto nella misura del 50% considerando occupazioni di durata inferiore od uguale a sei mesi.
3. La tariffa ordinaria per le occupazioni temporanee è la tariffa standard giornaliera, di cui all'art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019.
4. La tariffa di cui ai commi 1 e 3 è determinata sulla base dei metri quadrati di superficie occupata.
5. Le tariffe sono articolate sulla base della categoria del Territorio in cui sono ubicate le specifiche aree, sulla base delle seguenti tariffe:
 - la tariffa più elevata è applicata alle strade ed alle aree appartenenti alla categoria I,
 - le strade di categoria II sono assoggettate ad un canone ridotto del 10% rispetto a quello della categoria I,
 - le strade di categoria III sono assoggettate ad un canone ridotto del 20% rispetto a quello della categoria I.

Art. 10

Criteri per l'articolazione delle tariffe

1. L'articolazione tariffaria è basata sulla valutazione del maggiore o minore impatto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da questa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano.
2. L'articolazione di cui al comma precedente è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Qualora l'area o la strada ricadano in aree classificate in categorie diverse, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 11

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Art. 12

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. L'elenco di classificazione è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente regolamento ed è il seguente:

- **STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 1° CATEGORIA:**

PIAZZA DELLA VITTORIA – VIA BADANELLI – VIA MOTTARONE - VIA CAVOUR – VIA CESARE BATTISTI – VIA DEI PRATI - VIA PARIANI – VIALE CADORNA – VIA DELLE ROSE – VIA DEI PINI – VIA DUE RIVIERE – VIA STRESA – VIA AMENDOLA – VIA CHEDINI – VIA SAPPÀ – VIA OMEGNA – VIA CAPOVICO – VIA SANT'ANNA – VIA XXV APRILE – VIA ALDO MORO- VIA ADDIS ABEBA – PIAZZA ADDIS ABEBA – VIA DON MAGNONE – LOC. LUCIAGO – VIA RAGAZZI – LARGO RAGAZZI – PIAZZA FIORITO – VIA LAVARINI - VIA DON STROLA – VIA TORTI – VIA BALILLA - VIA MONTE FALO' – VIA BERTANI.

- **STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 2° CATEGORIA:**

VIA FARFARENO – VIA MONTEGRAPPA – VIA BAGNALERA –VIA DELL'ARCO – VIA POOL – VIA MONTE CEREI – VIA QUARE - VIA SOGNA – PIAZZA URANI – VIA PAREI - REGIONE BONERE – VICOLO CROSA – VICOLO CAPOVICO – VIA ROMA – VICOLO PASQUAROLO – VIA DEL LAGO – VIA MONTELOSO – VIA GIASSO – PIAZZA XX SETTEMBRE – VIA DON FLORIO – VIA RUGA – VIA FRA ROMUALDO – VIA CRISPI - BORGATA BASSOLA – BORGATA CHEGGINO.

- **STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 3° CATEGORIA:**

Tutte le rimanenti non comprese nelle altre categorie.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 10% rispetto alla 1° categoria. La tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1° categoria.

Art. 13

Riduzioni delle tariffe giornaliere

1. La tariffa giornaliera è frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e sulla base delle tariffe approvate con apposita delibera di Giunta Comunale.

2. La tariffa di cui al comma 1, è ridotta del 10% nel caso di:

a) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

b) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. La tariffa di cui al comma 1, è incrementata del 10% nel caso di

a) occupazioni in occasioni di fiere o mercatini occasionali di vario genere;

b) occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 20% sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma 1.

Art. 14

Tipologia dei mercati

1. L'occupazione in aree mercatali, per l'esercizio di attività di vendita esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.
2. Nel regolamento di cui al comma precedente sono disciplinate le modalità di svolgimento dei mercati, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico.
3. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
4. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al richiamato Regolamento dei mercati e delle fiere.
5. Le attività di commercio itinerante non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici nell'ipotesi in cui l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività medesima e questa sia esercitata:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
6. Per l'occupazione effettuata dalle attività di cui al precedente comma, il Comune può individuare specifiche aree e spazi dedicati, con apposita deliberazione; in tal caso, le attività sono soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
7. Le attività di cui al comma 5 non possono essere esercitate nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, specificatamente.

Art. 15

Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta del 20%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 16

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E', tuttavia, ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 17

Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019 e s.m.i.

2. La riscossione coattiva di cui al comma 1 è adottata anche per il recupero delle spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 18

Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale basato sui criteri dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006.

Art. 19

Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23, del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art. 20

Attività di controllo e accertamento

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.